

zione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il Segretario che redige il verbale della riunione.

È ammesso il voto per corrispondenza secondo le modalità già definite per l'Assemblea dei soci.

**Art.28 - Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni** - Il consiglio è validamente riunito e in grado comunque di formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di convocazione, quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le sue decisioni risultano da processi verbali che, trascritti in un apposito libro, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

**Art.29 - Amministratore Unico e Presidente. Rappresentanza della società** - In presenza del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri eleggono tra loro il Presidente e, del caso, il Vice-Presidente. La firma e la rappresentanza sociale spettano all'Amministratore Unico o, in presenza del Consiglio di amministrazione, al Presidente del Consiglio di amministrazione ed agli amministratori delegati, nei limiti della delega conferita.



All'Amministratore unico o al Presidente del consiglio di amministrazione spettano la firma sociale e la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente; dell'assenza o impedimento del presidente farà prova la firma del vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei.

L'Amministratore Unico o il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

**Art.30 – Collegio Sindacale** - Ricorrendone i presupposti di legge di cui agli artt.2477 e 2435 bis c.c., il controllo della società è affidata ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'art.2543 c.c. .

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea  
I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio Sindacale può richiedere al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo, notizie sull'andamento della società e su determinate operazioni.

I Sindaci redigono verbale degli accertamenti eseguiti.

## **Titolo 6**

## ESERCIZIO, BILANCI E UTILI

**Art.31 - Il bilancio di esercizio** - Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere trasmesso dagli amministratori al Collegio Sindacale, se nominato, con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, se nominati, nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché non sia approvato.

I soci possono farne prendere visione anche ai loro procuratori.

Approvato il bilancio, l'assemblea dei soci delibera sulla destinazione degli utili come segue:

a) Il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali sarà destinata al fondo di riserva legale indivisibile fra i soci cooperatori.

b) Una quota pari al 3% (tre per cento) sarà devoluta ai fondi mutualistici per le finalità e con le modalità di cui all'art.11 L. n. 59/1992.

c) Del residuo una quota per la rivalutazione delle quote del capitale sociale.

d) Del residuo una quota a dividendi ai soci, nel limite fissato per il rispetto dei requisiti mutualistici di cui all'art.2514 c.c.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle precedenti disposizioni sarà destinata alla riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'art.2514 c.c.. In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione venga de-



voluta alla riserva legale fermo quanto previsto alla lettere b) del precedente comma.

È fatto divieto di distribuire gli utili quando il patrimonio netto è inferiore ad un quarto del complessivo indebitamento. E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale che successivamente allo scioglimento.

**Art.32 - I Ristorni** - I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a conguaglio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti.

L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svolte dai soci, determinandone l'inserimento nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione della Assemblea dei soci.

L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo all'interno dei seguenti criteri.

1. liquidazione diretta immediata o rateizzata

2. aumento gratuito di capitale sociale

#### **Titolo 7**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Art.33 – Scioglimento** - La cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'art.2484 del c.c. esclusa quella di cui al numero 4, nonché per la perdita del capitale sociale.

In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria dei soci determina le

modalità di liquidazione ed i poteri dell'unico o più liquidatori.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo, dedotti il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'art.11, quinto comma L. n. 59/1992.

## Titolo 8

### FORO COMPETENTE - DISPOSIZIONI FINALI

**Art.34 - Clausola di conciliazione** - A fronte di eventuali controversie fra soci e fra soci e cooperativa, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, si esperirà una procedura di conciliazione stragiudiziale nella quale le parti si rivolgeranno ad un soggetto terzo, autorevole ed estraneo alla cooperativa, che cercherà di raggiungere un amichevole componimento della controversia.

Il conciliatore dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. Il conciliatore deciderà in via irrituale secondo diritto ed equità e ricercherà per le parti in lite la soluzione più idonea a soddisfare le reciproche aspettative.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se eletti, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

**Art.35 - Disposizioni Generali** - Per tutto quanto non previsto nel presente *statuto*, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto.



Per quanto, ancora non previsto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Luca Morand.

Arnaldo Fu



E' copia conforme all'originale

che si rilascia per USO PARTE

Roma li,

17 gennaio 2005

Arnaldo Fu

